



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

NUOVA IMU PROROGA DELLA SCADENZA DELLA RATA IN ACCONTO AL 16/07/2020

I.M.U. ANNO 2020

Si rende noto che l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio 2020), che istituisce **la nuova IMU, ha inglobato la TASI**, abrogata dall'art. 1, comma 738, della medesima legge;

La base imponibile viene calcolata applicando alle rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11.

L'acconto IMU deve essere versato nella misura del 50% delle aliquote deliberate per l'anno 2019.

Le nuove aliquote per l'anno 2020 verranno approvate entro il prossimo 31/07/2020 con conguaglio sulla rata a saldo da versare entro il 16/12/2020

In considerazione della grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge, **la Giunta Comunale intende prorogare la scadenza della rata in acconto IMU al 16 luglio 2020.**

Si precisa che **il differimento del termine di versamento trova applicazione esclusivamente sulla quota comunale IMU degli immobili** e non pertanto sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, che continuano a mantenere la scadenza fissata per legge, ovvero 16 giugno e 16 dicembre

Il **COMUNE DI VILLAGA** con deliberazione di C.C. nr. 5 del 25/02/2019 ha approvato le aliquote **IMU** per l'anno **2019** come segue:

Categoria	Aliquota
Abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9	6 per mille
Altri Fabbricati	7,6 per mille
Aliquota aree edificabili	8,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE

- 1.** Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende **l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**
 - 2.** Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 - 3.** Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie **C2, C6 e C7 ed esclusivamente una sola per categoria.** Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare l'IMU applicando l'aliquota del 7,6 per mille.
- Ai fini dell'imposta municipale propria **si considera direttamente adibita ad abitazione principale**, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, **l'unità immobiliare posseduta**, a titolo di proprietà o di usufrutto, **da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.** Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - La legge di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione totale dell'IMU alle abitazioni principali e sue pertinenze per tutte le altre categorie (diverse dalle A/1, A/8 e A/9 – ville, palazzi e castelli). **L' esenzione è prevista anche per l'anno 2020.**
 - **I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola**, dall'anno 2020 non **dovranno** più **versare** la TASI (tassa sui servizi indivisibili) ma **l'IMU**, per effetto dell'approvazione della nuova IMU, sempre **ad aliquota del 1 per mille.**
 - La Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione non spetta alle abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9.

FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA D

Ai sensi del comma 380, lettera f) e g) dell'art. 1 legge 228/2012 dal 2013 spetta per il 100% allo Stato il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D ad aliquota base dello 7,6 per mille (codice tributo di versamento 3925 – IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO).

La quota da versare allo Stato dei fabbricati di categoria D rimane fissata per legge al 16/06/2020 (acconto) e 16/12/2020 (saldo).

E' stata abolita la prima rata IMU (L.160/2019) relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

AREE EDIFICABILI

Per le aree edificabili si informa che:

- la **Giunta Comunale del COMUNE VILLAGA** con propria **deliberazione n. 66 del 02/12/2019**, ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i **valori di riferimento valevoli per l'anno 2020** come descritti nel prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA LOTTIZZATA	AREA DA LOTTIZZARE
A	50/MQ	25/MQ
C1	60/MQ	25/MQ
C2	60/MQ	25/MQ
D1	52/MQ	25/MQ
D2	52/MQ	25/MQ
D3	52/MQ	25/MQ
D5	58/MQ	30/MQ

TERRENI AGRICOLI

ESENTI:

- Dal **2016** l'**IMU** sui terreni agricoli **non è dovuta** in quanto **comune esente** in riferimento alla **Circolare 9/93 (Comuni montani e/o collinari)**.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo **IMU** in autoliquidazione versando obbligatoriamente tramite mod. **F24 al COMUNE DI VILLAGA CODICE CATASTALE: L952**

- versamento 1^a rata fabbricati gruppo "D" di riserva dello STATO **entro il 16 GIUGNO 2020**
- versamento 1^a rata tutti gli altri immobili COMUNE (fabbricati + aree edificabili) **entro il 16 LUGLIO 2020**
- versamento 2^a rata **entro il 16 DICEMBRE 2020**

Il versamento minimo annuale è di € 12,00=.

DICHIARAZIONI IMU

La Dichiarazione IMU va presentata al **COMUNE DI VILLAGA** entro il **30 Giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del nuovo Ente **COMUNE DI VILLAGA** verrà inserito un link "Calcoli IMU + F24 " attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell' IMU dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento dei tributi **IMU** nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' 9.30 - 12.30

MERCOLEDI' 9.00 - 12.30

 0444/886037  0444 886731 <mailto:ragioneria@comunevillaga.vi.it>